Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Martedì 15 novembre | Numero 267

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - CAMERA DEI DEPUTATI: *Ordine del giorno per la seduta del 24 novembre 1921.*
REGIO DECRETO-LEGGE *16 ottobre 1921, n.* 1521, *che proroga le agevolazioni fiscali ai mutui concessi da Istituti di credito fondiario.*
REGIO DECRETO-LEGGE *16 ottobre 1921, n.* 1522, *che riforma la tassa sulle cambiali, sulle ricevute ordinarie per somma indeterminata e sui copia-lettere.*
REGIO DECRETO-LEGGE *28 ottobre 1921, n.* 1524, *che reca modificazioni al R. decreto 4 marzo 1920, n. 280, sull'uso razionale dei veicoli nelle ferrovie dello Stato.*
REGIO DECRETO *20 ottobre 1921, n.* 1510, *che approva la tabella dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene della Colonia eritrea nell'esercizio finanziario 1921-922.*
REGIO DECRETO *20 ottobre 1921, n.* 1518, *che esenta temporaneamente dal dazio doganale l'importazione nella Somalia italiana delle macchine e dei materiali da costruzione.*
REGIO DECRETO *20 ottobre 1921, n.* 1529, *contenente provvedimenti per reprimere il possesso ed il porto illecito delle armi nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.*
REGIO DECRETO *23 ottobre 1921, n.* 1530, *che estende ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457, sul censimento generale della popolazione e le norme relative alla tenuta dei registri della popolazione nei Comuni del Regno.*
REGIO DECRETO *26 giugno 1921, n.* 1531 *che proroga al 30 giugno 1922 il termine per la presentazione al Parlamento dei disegni di legge, di cui all'articolo III del R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907.*
REGIO DECRETO *20 ottobre 1921, n.* 1533, *che estende all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'applicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma della pubblica amministrazione.*
REGIO DECRETO *21 agosto 1921, n.* 1503, *che scioglie la Cassa di risparmio di Castel d'Argile (Bologna).*

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata, alle ore 15 di giovedì 24 novembre 1921, col seguente

Ordine del giorno:

Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999, e con quella 18 luglio 1920, n. 1005. (709)

Domanda di autorizzazione a procedere contro Vigna Giuseppe per offese alla Camera dei deputati. (252)

Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Grandi Dino per il reato di cui all'art. 125 del Codice penale. (771)

6. Cessione gratuita al comune di Trento dello storico colle denominato « Doss di Trento ». (Urgenza). (689)

7. Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea. (?)

Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1521, *che proroga le agevolazioni fiscali ai mutui concessi da Istituti di credito fondiario.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 dicembre 1905, n. 592

Veduto il decreto-legge 4 maggio 1920, n. 631;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, estese ai mutui concessi da Istituti di credito fondiario ad un saggio di interesse non superiore al 5 0[0 con il R decreto-legge 4 maggio 1920, n. 631, sono prorogate fino al 31 dicembre 1923.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1522, *che riforma la tassa sulle cambiali, sulle ricevute ordinarie p r somma indeterminata e sui copia-lettere.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A modifica del R. decreto 15 novembre 1914, n 1200 emesso in virtù di delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 19 luglio 1914, num. 694, e dei successivi decreti 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*, 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *F*, e 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*;

Veduto il testo unico della legge sulle tasse di bollo approvato con R. decreto 6 gennaio 1918, n. 135;

Veduto il R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167;

Veduto l'articolo 3 della legge 7 aprile 1921, n 356 contenente provvedimenti economici a favore della magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura erariale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri della giustizia e degli affari di culto, del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa graduale di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio di che agli articoli 26 nn. 1, 2, 3 e 4 e agli articoli 27, 23 e 30 lett. *b*) della tariffa generale, allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è raddoppiata.

È abolita la tassa di bollo sulle girate di che all'articolo 33 della tariffa anzidetta.

Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa fissa di quietanza stabilita dagli articoli 26, nn. 1, 2, 3 e 4 e dagli articoli 27 e 30 lett. *b*), della tariffa anzidetta.

Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore il 1° febbraio 1922.

Art. 2.

Le ricevute o quietanze ordinarie per somma indeterminata sono soggette alla tassa fissa di bollo di lire 50.

Sono considerate per somma indeterminata e soggette ad una tassa mai inferiore a lire 50 anche le ricevute e quietanze ordinarie rilasciate « a saldo » per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze.

Le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, sono applicabili anche alle note, conti, fatture, ricevute o quietanze ordinarie provenienti dall'estero.

Art 3.

La tassa di concessione governativa di che all'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 335, è stabilita, per la vidimazione dei copialettere, nella seguente misura:

Fino a 200 pagine numerate, L. 6.

Per ogni cento pagine, o frazione di cento pagine in più delle prime 200, L 2.

Nessun rimborso compete per pagamento di tasse fatto anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto

È dovuto invece il complemento di tassa per i copialettere muniti di vidimazione dal 1° luglio 1921 in poi che fossero tuttora in uso alla data di attuazione del presente decreto sui quali sia stata pagata una tassa in misura inferiore a quella stabilita col presente articolo.

Art. 4.

Le tasse d'importo non inferiore a lire una stabilite col presente decreto sono soggette all'aumento per addizionale a favore dei mutilati, dei combattenti e vedove di guerra.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto sono applicabili anche alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina nello stesso giorno in cui entreranno in vigore per le altre parti del Regno; nel territorio dei comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno, nel giorno che sarà determinato con decreto del ministro delle finanze.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA — BELOTTI — RODINO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1524, *che reca modificazioni al R. decreto 4 marzo 1920, n. 280, sull'uso razionale dei veicoli nelle ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 marzo 1920, n. 280, concer-

nente disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La validità della disposizione di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 del R. decreto 4 marzo 1920, n. 280, è prorogata al 30 aprile 1922.

Salvo la detta disposizione, nonchè quella contenuta nel secondo comma dell'art. 6, il decreto suindicato cessa in ogni altra sua parte di avere vigore a decorrere dal 1° novembre 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 20 ottobre 1921 n. 1510, *che approva la tabella dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene della Colonia eritrea nell'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia eritrea;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1921-922, le popolazioni indigene della Colonia eritrea, sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nell'unita tabella, firmata d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

TABELLA dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene della colonia Eritrea durante l'esercizio 1921-922.

I.

Commissariato regionale dello Hamasien.

Paesi autonomi	L.	15,585 —
Carnescim	»	20,150 —
Dembesan	»	22,814 —
Decatescim	»	16,528 —
Loggò Cionà	»	22,484 —
Scioattè Anseba	»	13,829 —
Saharti	»	8,758 —
Minàbè Zerài	»	8,192 —
Cabessà Cinà	»	10,595 —
Lamza	»	8,837 —
Tecchelè Agaba	»	9,266 —
Uoccarti	»	2,962 —
Totale	L.	160,000 —

II.

Commissariato regionale del Seraè.

Mai Tacalà	L.	31,000 —
Teramni	»	4,500 —
Dubub	»	11,000 —
Cuehcià	»	7,000 —
Decchi Melgà	»	6,075 —
Afelba	»	2,700 —
Arfè Grottò	»	2,700 —
Ad Arfi	»	2,000 —
Decchi Dighnà	»	2,200 —
Uistò Gulti	»	3,700 —
Decchi Tesfà	»	18,400 —
Tzellimà	»	28,000 —
Seffaà	»	6,500 —
Li-an	»	5,500 —
Mai Tzadà	»	18,310 —
Maragus, Ghebret Marait e Amaghir	»	16,500 —
Gundet	»	3,900 —
Zaid Accolom	»	5,000 —
Mai Albò	»	2,200 —
Dembelas	»	12,000 —
Tedrer e villaggi Tomzà	»	2 540 —
Cohain (compreso Ailà)	»	12,500 —
Totale	L.	204,225 —

III.

Commissariato regionale dello Acchelè Guzai.

Uodacchelè Tahtai	L.	[illegible] —

Uodaccholè Lahlai	»	11,900 —
Deguzai	»	29,450 —
Scimezana	»	24,010 —
Merettà	»	14,350 —
Hegghelà Hames	»	23,600 —
Hegghelà Hatzin	»	6,000 —
Enganà	»	4,500 —
Tedrer	»	8,400 —
Loggo Sardà	»	5,600 —
Degghien	»	3,400 —
Senafè	»	1,000 —
Colonia Cattolica	»	1,500 —
Colonia Musulmana	»	300 —
Paesi autonomi	»	280 —
Tribù Assaorta	»	15,200 —
Tribù limitrofe all'Assaorta	»	7,555 —
Miniferi	»	10,625 —
Hasu	»	3,840 —
Mechembarà Danagul	»	120 —
Debrimela	»	1,050 —
Bellesua Assa Ualdo	»	120 —
Totale . . .	L.	192,500 —

IV.

Commissariato regionale di Massaua.

a) Massaua:

Villaggi del Samhar	L.	8,910 —
Tribù del Samhar	»	39,450 —
Assaorta inferiore	»	18,380 —
Isole	»	7,770 —

b) Residenza della Dancalia settentrionale:
Damoheita:

Damoheita	Buri	L.	5,567 —
	Ad Hamad	»	150 —
	Filla Enda	»	300 —
	Frazioni minori Damoheita	»	1,149 —
Dahimela	Enda Cadri	»	1,025 —
	Baddirera o Buri	»	500 —
	Barculli	»	475 —
	Hedarem	»	3,318 —
	Bellesua	»	2,154 —
	Dunna o Dunna Buri	»	840 —
	Ancala	»	1,800 —
	Somali	»	198 —
	Dancal	»	750 —
	Frazioni minori Adoiamara	»	3,627 —
	Totale per il Commissariato di Massaua	L.	96,363 —

V.

Commissariato regionale di Cheren.

a) Cheren:

Bet Tarchè	L.	19,138 —
Bet Taquè	»	15,181 50
Mensa	»	4,963 70
Maria	»	39,238 35
Ad Taclès	»	12,872 70
Bet Giuch	»	4,685 —
Bab Giancheren	»	1,200 —
Distretti abissini	»	6,053 70

b) Residenza del Sahel:

Ad Seech	L.	18,686 25
Habab	»	45,950 —
Ad Temariam	»	10,157 35
Rasciaida	»	7,000 —
Ad Taura	»	2,953 35
Bet Mala	»	5,168 25
Ad Maallem	»	1,214 —
Totale per il Commissariato di Cheren	L.	194,492 75

VI.

Commissariato regionale del Barca.

Beni Amer e Ad Haseri del Diglal	L.	134,210 —
Ad Oeud	»	30,300 —
Ad Sceraf	»	7,500 —
Sabderat	»	5,000 —
Algheden	»	4,000 —
Elit	»	500 —
Ad Sceeh di Garabit Ensa	»	2,500 —
Bitama	»	500 —
Aesc'	»	2,000 —
Sciucria del Gasc	»	800 —
Totale . . .	L.	187,310 —

VII.

Commissariato regionale del Gasc e Setit.

Barih	L.	55,000 —
Baza Mogareb	»	17,076 —
Baza Balca	»	59,471 50
Baza Tica	»	12,199 —
Totale . . .	L.	143,746 50

VIII.

Commissariato regionale di Assab.

Hodarem Ali Buritto	L.	200 —
Edd	»	900 —
Barassoli	»	585 —
Hàfara di Beilul	»	765 —
Ancala di Assab	»	315 —
Darrado	»	135 —
Chiloma	»	100 —
Raheita	»	600 —
Massara di Beilul	»	450 —
Scechà e Ad Ali	»	405 —
Badoita Mela	»	180 —
Haiscamali	»	495 —
Meshiudè	»	270 —
Totale . . .	L.	5,409 —

RIEPILOGO.

I. Commissariato regionale dello Hamasien	L.	160,000 —
II. Commissariato generale del Seraè	»	204,225 —
III. Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai	»	192,500 —
IV. Commissariato regionale di Massaua	»	96,363 —

V. Commissariato regionale di Cheren	» 194,492 75
VI. Commissariato regionale del Barca	» 187,310 —
VII. Commissariato regionale del Gase e Setit	» 143,746 50
VIII. Commissariato regionale di Assab	» 5,400 —
Totale generale dell'imposizione	L. 1,184,037 25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1518, *che esenta temporaneamente dal dazio doganale l'importazione nella Somalia italiana delle macchine e dei materiali da costruzione.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908 n. 161, sull'ordinamento politico-amministrativo della Somalia italiana;

Veduto il R. decreto 22 agosto 1911, n. 1030, che approva l'ordinamento doganale della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un periodo di dieci anni dalla data del presente decreto è concessa l'esenzione dei dazi doganali alla importazione in Somalia delle macchine e loro parti ed accessori, degli strumenti, degli attrezzi e degli utensili occorrenti al primo impianto e all'ampliamento di industrie aventi per oggetto l'estrazione di materie prime e la lavorazione o, comunque, l'utilizzazione di materie prime e prodotti naturali originari della Somalia od in essa importati.

Eguale esenzione, e per lo stesso periodo, è concessa alle macchine e loro parti ed accessori, agli strumenti, attrezzi ed utensili destinati stabilmente all'agricoltura, e che non rientrino nel caso previsto dal successivo articolo 3.

Art. 2.

Per il periodo stabilito dall'articolo precedente è concessa l'esenzione dai dazi doganali all'importazione in Somalia dei materiali grezzi o lavorati, destinati alla costruzione di nuove case ad uso di civile abitazione o di alberghi e di edifici stabilmente ed esclusivamente destinati al primo impianto e all'ampliamento delle industrie, contemplate nell'articolo suddetto.

Art. 3.

La franchigia doganale, concessa dall'art 19 del Regio decreto 8 giugno 1911, n. 120, si applica al macchinario, agli attrezzi ed alle sementi occorrenti per il primo impianto dell'impresa di coltivazione su tutto il terreno concesso.

Essa spetta anche a quelle imprese di coltivazione che, pur senza svolgersi su terreni avuti in concessione dal Governo, presentino tutte le altre fondamentali caratteristiche indicate nel R. decreto suddetto.

Art. 4

La franchigia doganale alle imprese di coltivazione contemplate dall'articolo precedente si applica anche, e negli stessi limiti, ai materiali grezzi o lavorati, da impiegare nell'esecuzione di opere e manufatti occorrenti per l'irrigazione dei terreni, o nella costruzione di edifici, aventi carattere stabile e destinati agli usi dell'azienda agraria.

Art. 5.

L'introduzione in franchigia, stabilita dagli articoli precedenti, è, di volta in volta, e su documentata domanda degli interessati, accordata dal governatore con suo decreto insindacabile, indicante tassativamente la specie, la quantità e la destinazione dei macchinari, degli strumenti, degli attrezzi e dei materiali ai quali è accordata la franchigia.

Art 6.

I macchinari, gli attrezzi, strumenti, utensili e materiali, importati in esenzione per effetto dei precedenti articoli, e che non vengano impiegati entro due anni dalla loro introduzione nel territorio della colonia, sono sottoposti al pagamento del dazio, salva la facoltà insindacabile del governatore di prorogare, caso per caso, tale termine di non più di un altro anno, o di autorizzare, nel termine stesso, la riesportazione in franchigia.

Sono invece considerati introdotti in contrabbando, ai sensi dell'art. 79 dell'ordinamento doganale della colonia, se venga loro data destinazione diversa da quella indicata nel decreto governatoriale, prescritto dall'articolo precedente.

Art. 7.

Le esenzioni accordate dagli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle macchine, strumenti, attrezzi, utensili e materiali che, avendo la destinazione indicata negli articoli stessi, siano stati importati in Somalia a decorrere dal 1° gennaio 1920 e per i quali non sia stato pagato ancora il dazio doganale, salva sempre l'osservanza degli obblighi e delle sanzioni stabilite dall'articolo precedente.

Art. 8.

Sempre quando nei vigenti ordinamenti si parla della franchigia doganale delle sementi, in tale dizione s'intendono compresi anche i semi di cereali.

Art. 9.

Con regolamento, da emanarsi dal governatore, saranno stabilite tutte le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1529, *contenente provvedimenti per reprimere il possesso ed il porto illecito delle armi nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920 n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1320;

Visto il R. decreto 23 giugno 1921, n. 887;

Vista la legge 23 maggio 1873, n. 119 (B. L. I.);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col guardasigilli ministro per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, numero 1778, senza un giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Sono fra gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere: i coltelli o le forbici acuminati o con apice tagliente o con lama eccedente in lunghezza di quattro centimetri; i coltelli o le forbici non acuminati o con lama eccedente in lunghezza di dieci centimetri; le roncole, i roncoli, i ronconi, i rasoi, i punteruoli, i trincetti o le lesine, le scuri, i potaiuoli, i compassi, i chiodi, le noccoliere (boxes) e simili.

Agli strumenti suddetti sono parificati le mazze ferrate, i bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie forma o dimensione.

Art. 2.

Fino a che non entreranno in vigore nelle nuove Provincie, in forza del R. decreto 23 giugno 1921, n. 887, il Codice penale e le altre leggi penali italiane, agli effetti delle sanzioni comminate nel § 155 del C. P. austriaco ed in ogni altro relativo alle lesioni personali, gli strumenti di cui nell'articolo precedente sono parificati a quelli dei quali è cenno nel paragrafo stesso.

Art. 3.

Chi contravviene alle disposizioni dell'art. 1 è punito coll'arresto fino a quattro mesi.

Se la contravvenzione concerne il porto d'armi senza licenza dell'autorità competente, il colpevole è punito con l'arresto fino a 1 un mese o con l'ammenda fino a lire duecento.

Il colpevole è punito con l'arresto:

1° sino a quattro mesi, se l'arma sia una pistola o una rivoltella;

2° da un mese ad un anno se l'arma sia insidiosa.

Sono armi insidiose:

1° gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma e i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa o possa rendersi fissa con molla o altro congegno;

2° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia inferiore a centosettantun millimetri, le bombe e ogni macchina o involucro esplodente;

3° le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni canne o mazze.

Art. 4.

Se il reato sia commesso in luogo ove sia adunanza o concorso di gente, o di notte in luogo abitato, o se il colpevole sia stato condannato per mendicità l'arresto può estendersi a mesi otto, nel caso della prima parte dell'articolo precedente ed essere aumentato di un terzo nel caso della seconda parte.

Ove il colpevole sia stato condannato per delitti contro la persona o la proprietà, commessi con violenza, ovvero per violenza o resistenza all'autorità, o se trovisi sottoposto alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, l'arresto è estensibile fino a dieci mesi, se la contravvenzione concerne il porto di strumenti atti ad offendere, senza giustificato motivo, ed essere aumentato da un terzo alla metà, se si tratti di porto d'armi senza licenza.

Concorrendo le circostanze prevedute nei due comma precedenti, si cumulano i rispettivi aggravamenti di pena.

Art. 5.

Le pene previste negli articoli precedenti sono au-

mentate della metà per chi si rende recidivo nei reati concernenti il porto d'armi senza licenza o di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo.

Se il recidivo sia una delle persone di cui al secondo comma dell'art. 4 si aggiunge la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Chiunque, clandestinamente o contro il divieto della legge o dell'autorità competente, tiene in casa o in altro luogo un ammasso di armi in numero non minore di venti, ovvero uno o più pezzi di artiglieria o altre consimili macchine, ovvero materie esplodenti o infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi; se le armi siano insidiose all'arresto può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi senza il permesso dell'autorità politica provinciale passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 8.

Il commerciante o il fabbricante di armi proprie non può trasportarle fuori del suo opificio o negozio senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cento.

Art. 9.

Contro gli imputati dei reati preveduti negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, ovvero di fabbricazione o introduzione, di smercio o di vendita di armi, anche non insidiose, di polveri piriche, di altre materie esplodenti senza licenza dell'autorità e contro gli imputati di omessa consegna o denunzia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, in quanto prescritta dalle vigenti norme, può essere decretato l'arresto e può essere spedito mandato di cattura, anche quando non concorrano gli estremi di legge (§ 175 R. P. P).

Art. 10.

I reati, per i quali è comminata soltanto una pena pecuniaria, ovvero l'arresto in misura non superiore a mesi sei, sono considerati quali contravvenzioni; gli altri sono considerati delitti.

La cognizione dei primi spetta ai giudici distrettuali; quella dei secondi ai tribunali circolari o provinciali.

Art. 11.

Fino a che nei territori annessi non entreranno in vigore le leggi indicate nell'art. 2, in favore dell'imputato dei fatti di cui negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del presente decreto, non è consentita l'escarcerazione.

Successivamente si osserveranno le seguenti norme:

a) non può essere consentita la libertà provvisoria;

b) non possono essere ordinate dal giudice la sospensione della esecuzione della condanna e la sospensione della menzione di essa nel certificato del casellario giudiziario.

Art. 12.

Alle persone che non abbiano raggiunto i ventun anno non potrà essere in nessun caso accordata la licenza di portare armi.

Art. 13.

Agli effetti del presente decreto, fino a quando nelle nuove Provincie non entreranno in vigore le leggi penali italiane, alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza è sostituita la sorveglianza di polizia.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed avrà effetto a tutto marzo 1922.

Art. 15

Ai procedimenti iniziati anteriormente a tale pubblicazione sono applicabili, in quanto lo stato dei suddetti procedimenti lo consenta, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, *che estende ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457, sul censimento generale della popolazione e le norme relative alla tenuta dei registri della popolazione nei Comuni del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduta la legge 7 aprile 1921, n. 457 e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1173;

Veduti gli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297, il regolamento approvato con R. decreto 21 settembre 1901, n. 445 e gli articoli 2 e 3 del Regio decreto 6 maggio 1906, n. 224;

Veduto il R. decreto 9 gennaio 1887, n. 4311 (serie III);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778:

1° la legge 7 aprile 1921, n. 457 che dispone il VI censimento generale della popolazione del Regno;

2° gli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297 (serie II) sul secondo censimento della popolazione;

3° il regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione nei Comuni del Regno, approvato con R. decreto 21 settembre 1901, n. 445;

4° gli articoli 2 e 3 del R. decreto 6 maggio 1906, n. 224.

All'art. 2 e all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 7 aprile 1921, n. 457, sono sostituiti rispettivamente gli articoli 2 e 3 del presente decreto, e al secondo comma dell'art. 12 della legge medesima, gli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297.

Al primo, secondo e terzo comma dell'art. 20, all'ultimo comma dell'art. 30 e agli articoli 39 e 40 del regolamento approvato con R. decreto 21 settembre 1901, n. 445, sono sostituiti rispettivamente gli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, e agli articoli 44 e 45 del regolamento stesso gli articoli 2 e 3 del R decreto 6 maggio 1906, n. 224.

Le attribuzioni demandate dagli articoli 31 e 38 del regolamento anzidetto ai prefetti, e dall'art. 42 ai pretori, saranno esercitate rispettivamente dalle autorità politiche di seconda istanza e dai giudizi distrettuali

Art. 2.

All'esecuzione del censimento nei Comuni provvederanno i sindaci, assistiti da Commissioni comunali di censimento, la cui composizione sarà disciplinata dalle norme da emanarsi in conformità dell'art. 9.

Gli obblighi fatti ai Comuni dal presente decreto rientrano nella sfera delle attribuzioni delegate a norma delle leggi comunali in vigore nelle nuove Provincie

Art. 3.

Per l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 10 della legge 7 aprile 1921, n. 457 basta, sino a prova contraria, la deposizione, asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del Comune o di uno degli agenti della forza pubblica, contemplati dal codice di procedura penale del Regno d Italia

Fino a tanto che lo stesso non sarà entrato in vigore nei territori annessi, agli agenti quivi contemplati s'intendono sostituite le persone indicate nel paragrafo 68 del Codice penale austriaco.

Sì prima che dopo la detta deposizione il sindaco chiama i contravventori avanti di sè con la parte lesa per tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione, acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco, esclude ogni procedimento

Quando non vi esista parte lesa, il contravventore è ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione è accettata dal sindaco per processo verbale, che ha lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali, asseverati in conformità al secondo comma del presente articolo, sono immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al giudizio distrettuale, che ne spedisce ricevuta.

Art. 4.

Coloro a cui per legge incombe l'obbligo di tenere i registri dei nati, dei matrimoni e dei morti, devono comunicare, entro le 24 ore, le mutazioni derivanti dagli atti da essi registrati al Comune, il quale eseguirà immediatamente le corrispondenti annotazioni nel registro di popolazione.

Art. 5.

L'Ufficio comunale potrà fare attingere presso i giudizi distrettuali (Uffici tavolari) e gli uffici delle imposte (Uffici del catasto) le informazioni occorrenti per accertare quali siano i proprietari dei singoli fabbricati.

Art. 6.

Il sindaco cura la formazione e la regolare tenuta del registro di popolazione, e nei primi quindici giorni di ogni anno procede alla revisione del medesimo allo scopo di accertare:

a) se il registro sia tenuto in buon ordine in ogni sua parte;

b) se i fogli e le schede che lo compongono si trovino al debito posto;

c) se le scritturazioni siano fatte con caratteri intelligibili;

d) se le annotazioni siano esatte ed eseguite nei termini e nei modi stabiliti.

Trovando qualche irregolarità, il sindaco provvede senza indugio a che sia riparato agli errori ed alle omissioni e ne sia evitata la rinnovazione.

Art. 7.

Le autorità politiche invigilano a che i registri di popolazione siano regolarmente istituiti, dove mancano, e tenuti al corrente e completati in conformità alle disposizioni del presente decreto, dove già esistono.

Art. 8.

Nei territori indicati all'art. 1 saranno istituite tre Giunte provinciali di statistica con la sede a Trieste, a Trento e a Zara, per i territori rispettivamente della Venezia Giulia, della Venezia Tridentina e della Dalmazia annessa.

La Giunta provinciale di statistica con sede a Trieste sarà presieduta dal commissario generale civile per la Venezia Giulia o dal suo sostituto. Essa sarà composta da dodici membri, di cui sei nominati dal commissario generale civile, due dal capo dell Amministrazione del Comune - provincia di Trieste, due dal commissario per la Giunta provinciale dell'Istria e due dal commissario per la Giunta provinciale di Gorizia e Gradisca.

La Giunta provinciale di statistica con sede a Trento sarà presieduta dal commissario generale civile per la Venezia Tridentina o dal suo sostituto, e si comporrà di dodici membri, di cui sei nominati dal commissario generale civile stesso e sei dal commissario per la Giunta provinciale.

La Giunta provinciale di statistica con sede a Zara sarà presieduta da quel commissario civile e si comporrà di otto membri, di cui quattro nominati dal commissario per la Giunta provinciale.

In quanto siano costituite le Giunte provinciali straordinarie, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto legge 31 agosto 1921, n. 1269, spetteranno alle stesse le nomine demandate dalle precedenti disposizioni ai commissari per le Giunte provinciali.

In quanto siano istituiti vice commissari generali civili, di cui l'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, sarà costituita, nella sede o sotto la presidenza degli stessi, una Giunta provinciale di statistica per ciascuno dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. In tal caso le Giunte provinciali di statistica aventi sede a Trieste e a Trento non eserciteranno attribuzioni sui predetti territori, e ognuna delle Giunte provinciali di statistica, istituite nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina sarà egualmente composta di otto membri, di cui 4 nominati da chi la presiede e 4 dalle Giunte provinciali straordinarie competenti per territorio e, per la Giunta avente sede a Trieste, dal capo dell'Amministrazione del Comune - provincia di Trieste.

I membri di nomina governativa saranno scelti tra le persone competenti.

Per i membri delle Giunte provinciali di statistica potranno essere nominati sostituti, il cui numero non potrà eccedere quello dei membri effettivi.

Le Giunte provinciali di statistica, istituite in conformità al presente articolo, dureranno in carica fino alla definizione dei lavori connessi col censimento di cui il presente decreto. Esse sono incaricate di riscontrare la verità dei dati forniti dagli uffici locali, secondo le istruzioni e richieste che saranno fatte dall'Ufficio centrale di statistica.

Art. 9.

Le norme per l'esecuzione del censimento della popolazione nei territori indicati nell'art. 1 saranno emanate con decreto Reale, promosso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'accordo con l'Ufficio centrale per le nuove Provincie presso la presidenza del Consiglio dei ministri, coordinando alla legislazione vigente le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1921, n 1173.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1531, *che proroga al 30 giugno 1922, il termine per la presentazione al Parlamento dei disegni di legge, di cui all'articolo III del R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4° del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451;

Visto l'articolo III del R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione al Parlamento dei disegni di legge, di cui all'articolo III del R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907, è prorogato al 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 20 ottobre 1921, n 1532, *che estende alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'applicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma della pubblica amministrazione.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 13 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, recante provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Udita la Commissione parlamentare, di cui all'art. 2 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Comitato Ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Finchè il ministro dei lavori pubblici non avrà provveduto a determinare i gradi ed il numero dei posti per ciascun grado, ne' ruoli organici del personale degli uffici, del personale esecutivo, del personale subalterno degli uffici e del personale navigante, rimane vietata qualsiasi nuova assunzione di personale di ruolo.

Art. 2.

È vietata l'assunzione di personale avventizio.

Nel caso di assoluta necessità, è ammessa la prestazione d'opera giornaliera per determinati servizi e nei modi che verranno stabiliti dal direttore generale delle ferrovie.

Art. 3.

Sono sospese le promozioni di qualsiasi grado e qualifica, salvo che in base alle norme regolamentari o ad apposite disposizioni, siano maturate con decorrenza anteriore alla data dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 4.

Tutte le altre norme concernenti gli esoneri, i collocamenti a riposo o in disponibilità, nonchè le altre disposizioni per l'applicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, al personale ed ai servizi dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno stabilite con successivi decreti Reali.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 21 agosto 1921, n. 1568, *che scioglie la Cassa di risparmio di Castel d'Argile (Bologna).*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita il 3 marzo 1921 alla Cassa di risparmio di Castel d'Argile (Bologna);

Vista la deliberazione in data 13 marzo 1921 del Consiglio di amministrazione della Cassa;

Visto l'art. 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sulle Casse di risparmio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Castel d'Argile (Bologna) istituita con R. decreto 8 gennaio 1891, n. VI, è sciolta e posta in liquidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.